



Circolare n. 52

Pescara, 12 gennaio 2022.
Agli studenti
Ai genitori degli studenti
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: informativa disposizioni nota Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/21, Decreto legge n.1 del 7/1/2022 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore" e nota MI n.11 dell'8/1/22 "Indicazioni operative".

Come è noto, le attività scolastiche e didattiche si svolgono in presenza ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 4 del D.L. 111/2021.

Visti i documenti citati in oggetto, **si ritiene utile** fornire le seguenti **comunicazioni organizzative** valide per i docenti e il personale ATA e per gli studenti e i loro genitori.

Di seguito si riporta il contenuto del Decreto in relazione alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema scolastico, relativamente alle scuole secondarie di secondo grado (Art. 4, commi 1-c, 2):

[...]

c) nelle scuole (...) secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 266:

- 1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;*
- 2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;*
- 3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.*

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

In sintesi:

In presenza di un solo caso

Alunni. Per gli alunni appartenenti alla stessa classe del caso positivo si prevede: ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.

MISURA SANITARIA AUTO – SORVEGLIANZA¹.

Si raccomanda di consumare eventuali pasti ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato (vedi infra).

Personale della scuola. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso: MISURA SANITARIA AUTO-SORVEGLIANZA.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno due casi positivi

Alunni.

- Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
 - DIDATTICA A DISTANZA per 10 giorni.
 - MISURA SANITARIA: QUARANTENA della durata di 10 giorni.
 - Al termine test di uscita: tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
- Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
 - ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.
 - MISURA SANITARIA: AUTO-SORVEGLIANZA.

Si raccomanda di consumare eventuali pasti ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.

Personale scolastico.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136- 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO².

In presenza di almeno tre casi positivi

Alunni.

¹ L'AUTOSORVEGLIANZA senza isolamento domiciliare ha durata di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico (T0) per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2. Se ancora persistono i sintomi è prevista l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico al quinto giorno.

² ALTO RISCHIO. La Nota Min. Salute 60136 del 30/12/21 fornisce le indicazioni per la quarantena che si riportano in calce alla presente circolare.



- Per gli alunni appartenenti alla stessa classe dei casi positivi si prevede:
 - DIDATTICA A DISTANZA per 10 giorni.
 - MISURA SANITARIA: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

Personale scolastico.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

Sulla base di quanto sopra esposto, si invitano gli studenti, i genitori degli studenti e il personale scolastico a **comunicare tempestivamente alla scuola** tutti gli eventuali accadimenti inerenti il contagio da Covid-19 all'indirizzo petd07000x@istruzione.it segnalando: il contatto con un positivo oppure la situazione di positività (con allegata certificazione medica) e i risultati di tamponi a seguito di auto-sorveglianza o quarantena (con esito allegato).

Si precisa che il Ministero dell'Istruzione con nota dipartimentale del 10/1/2022, n. 14, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ha precisato quanto segue:

- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato;
- l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l'istituzione scolastica venuta a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, invierà una comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti sopra descritti.

Pertanto dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato, dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

Studenti e alunni verranno contattati dai delegati della Dirigente scolastica per la verifica dei dati necessari alla gestione delle situazioni di ogni classe interessata da casi di positività COVID 19.

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Il trattamento dovrà essere espletato dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di "Titolari del trattamento", nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure:



Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali per il Marketing
Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Corso serale EDA percorso di II livello (AFM – SIA)

- utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
- svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
- limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
- trasmissione/pubblicazione di un'adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell'art 13 del GDPR. Si allega sub "B" un modello di "informativa standard" che le istituzioni scolastiche dovranno completare e pubblicare sul proprio sito istituzionale;
- utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato.

A tale scopo si allega alla presente circolare la relativa **Informativa sulla Privacy**.

Si confida e si ringrazia per la fattiva collaborazione necessaria per l'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Michela Terrigni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)

Si allega:

1. Schema relativo alla Nota Min. Salute 60136 del 30/12/21 che fornisce indicazioni per la quarantena;
2. Informativa Privacy

CONTATTI AD ALTO RISCHIO	
Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni	Rimane inalterata l'attuale misura della QUARANTENA prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo
Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano il green pass in corso di validità	Se asintomatici: la QUARANTENA ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo
Soggetti che a) abbiano ricevuto la dose booster, oppure b) abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure c) siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti	Se asintomatici: non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
CONTATTI A BASSO RISCHIO	
Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2	non è necessaria la quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie
Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina	dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
ISOLAMENTO	
I soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.	